

STATUTO ASSOCIAZIONE

" IL GATTO NERO ODV "



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Gatto Nero ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede legale in Reggio Calabria, Via Calopinace argine destro n.26.
3. Il trasferimento della sede non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione stessa.



Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo scopo che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del D.lgs. 117/2017, nel campo della tutela e promozione dei diritti degli animali e prevenzione del randagismo, della natura e dell'ambiente, istruzione e formazione.
3. Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente comma, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività, mediante la realizzazione delle seguenti azioni: organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, presentazione di proposte e disegni di legge, raccolte di firme, collaborazione con strutture pubbliche e private, diffusione di materiale di propaganda, collaborazione con associazioni culturali, animaliste, promozione e organizzazione di attività, interventi e corsi di educazione e formazione in materia di tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente.



4. L'associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in quanto secondarie ed integrative delle stesse, quali, a titolo esemplificativo: la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) c.d. domestici, l'attività di vigilanza di segnalazione di pronto intervento e di recupero degli animali in stato di necessità. Sarà, in ogni caso, il Consiglio Direttivo, l'organo competente ad individuarle di volta in volta.
5. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
6. L'associazione, per il miglior conseguimento dei suoi scopi, può effettuare tutte le operazioni finanziarie, economiche, mobiliari e immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi medesimi, nonché in compiere ogni altro atto utile o necessario al perseguimento di tali finalità, ivi compresi accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, di natura nazionale, regionale o provinciale e enti o stati della comunità europea o internazionale.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri che coltivino un interesse per le attività, finalità e scopi dell'associazione stessa. Nonché tutti gli organismi privati e gli enti operanti nel campo sociale.

Art. 7 - Ammissione dei Soci

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Gli altri enti del Terzo settore p senza scopo di lucro che intendano diventare soci, così come previsto dall'art.32 del D.lgs 117/2017, dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo deciderà entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà richiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:



- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi e rivalutata.

Art.9 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 10 - La perdita della qualità di socio



La qualità di socio si perde per:

a) Decesso

b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale dell'anno in corso;

d) Espulsione: il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;



Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione avviene mediante e-mail inviata 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; o in assenza di indirizzo di posta elettronica, mediante lettera spedita, all'indirizzo di residenza risultante dal libro dei soci. In ogni caso, l'avviso viene contestualmente affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea



Le competenze dell'assemblea sono:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) Delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 14 Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega;
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 Struttura dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.



decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione controllo stabilite dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di due a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice presidente, o, più vice presidenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno uno terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio Direttivo:

- Regio 1000
- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo del programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - d) Eleggere il presidente e il vice presidente (o più vice presidenti);
 - e) Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - f) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - g) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - h) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - i) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - j) Nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

- 
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di Componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
 6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l'art. 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente, e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
8. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
9. L'attività del revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 Organo di Controllo

1. Quando si verificano i casi di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017, l'assemblea dei soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico.
2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'organo di controllo:

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

d) Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 Organo di revisione legale dei conti

1. L'assemblea dei soci provvede, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, a nominare un organo di revisione legale dei conti monocratico, individuandolo tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 21 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborso da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 Scritture contabili e Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 37 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Inoltre, all'interno degli stessi viene effettuata distinzione tra quello che proviene dallo svolgimento dell'attività di interesse generale e quello che proviene invece dalle attività diverse di carattere secondario e strumentale alle attività di interesse generale.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; viene successivamente inviato entro il 30 giugno al RUNTS.

Art. 24 Bilancio Sociale

1. Il bilancio di esercizio è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 Pubblicità e Trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 26 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 27 Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale che potrà essere retribuito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 28 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Tutti i soci dell'organizzazione di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30 Assicurazione associazione

1. L'associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 31 Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e sulla base di quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017, all'ente nazionale E.N.P.A.M.

Art. 32 Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

14 FEB. 2021

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Regolato il 73 N. 14 Serie 14
Corrisposti E. [firma]
IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Calia)

Il presente statuto entrerà in vigore al momento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, alla sezione ODV. Nelle more resterà vigente lo statuto attuale.